

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 aprile 2020, n. 90 Società "IVI Bari S.r.l." con sede in Roma al Largo Ildebrando Pizzetti n. 1. Richiesta di verifica di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., trasmessa dal Comune di Bari in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) di I Livello in via Lucera nn. 6-8. Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 06/08/2014 – di conferimento di Alta Professionalità "Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l'Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 21/07/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l'Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la nota della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. n. AOO_183/6392 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Definizione procedure specialistica ambulatoriale".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Definizione procedure specialistica ambulatoriale" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 ("Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie") prevede che "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

L'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie") della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce che:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1 inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità."

L'art. 51 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52 (in vigore dal 21/11/2019) rubricato "Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)", il quale ha tacitamente abrogato l'art. 9 ("Determinazione del fabbisogno") del R.R. n. 2/2014, disciplina il fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) nei seguenti termini:

1. Il fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA è stabilito come segue: 1 centro PMA ogni 200 mila abitanti, con esclusione degli ospedali di II livello, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS.
2. Tenuto conto del fatto che i centri PMA di II e di III livello ricomprendono le funzioni previste per i centri, rispettivamente, di I e II livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:
 - a) 1 centro PMA di III livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari e area Puglia nord, come individuate dalla legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 – 2010);
 - b) 1 centro PMA di II livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL;
 - c) 1 centro PMA di I livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL."

Con Deliberazione n. 2037 del 7 novembre 2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 della L.R. n. 8/2004 (attualmente trasfuso nell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (attualmente trasfuso nell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), tra cui sono annoverati, *inter alia*, i "centri di procreazione medicalmente assistita (PMA)" (cfr. art. 5, comma 1, punto 1.4. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“(…)

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

(…)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).”

Con nota prot. n. 265008/2019 ad oggetto “Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di primo livello P.M.A. di 1° liv. Presso l'immobile denominato “Palazzo Caleno” sito in Bari alla Via Lucera - Via Bengasi - via Lecce identificato catastalmente al Fg. 28 - ptc. 228 - sub. 13. Istante IVI Bari Srl. Verifica dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art. 7, c. 2 L.R. n. 9/2017)”, trasmessa a mezzo Pec in data 27/09/2019 (acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/13243 dell'08/10/2019) e con successiva Pec dell'08/10/2019 (acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/13833 del 23/10/2019), il Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha richiesto alla scrivente la verifica di compatibilità al fabbisogno, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione di una struttura per attività sanitaria di Procreazione Medicalmente Assistita (Centro PMA) di I Livello, giusta istanza di autorizzazione alla realizzazione del 04/06/2019 da parte della società “IVI Bari S.r.l.”.

Posto tutto quanto sopra rappresentato, e considerato che:

- la popolazione della ASL BA è pari a n. 1.251.994 residenti (fonte ISTAT www.istat.it - popolazione residente al 1° Gennaio 2019) e, quindi, vi è un fabbisogno complessivo di n. 3 Centri PMA di I livello;
- nella ASL BA insistono due Centri PMA di I livello, di cui uno privato a carattere privato denominato “Centro per la Diagnosi e Terapia dell'Infertilità di Coppia”, presso l'Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Strada Provinciale Acquaviva-Santeramo km. 4,1 (autorizzato all'esercizio con D.G.R. n. 435 del 24/03/2009) e l'altro a carattere pubblico presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (autorizzato all'esercizio con D.D. n. 231 del 03/10/2019);
- ai sensi dell'art. 51, comma 1 della L.R. n. 52/2019, quest'ultimo Centro PMA di I livello deve considerarsi escluso ai fini del calcolo del fabbisogno residuo;

si è rilevato per la ASL BA un fabbisogno residuo di n. 2 Centri PMA di I livello.

Con nota prot. AOO/183/798 del 17/01/2020; la scrivente Sezione, attesa la residua disponibilità di fabbisogno corrispondente a n. 2 Centri PMA di I livello sul territorio della ASL BA, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. 502/92 e dell'art. 7, comma 3 della L.R. 9/2017 e s.m.i. ha invitato il Direttore Generale della ASL BA “ad esprimere un parere in ordine alla richiesta di parere di compatibilità per la realizzazione di una struttura

per attività sanitaria di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I Livello, trasmessa dal Comune di Bari, in relazione alla allocazione dei Centri PMA già in esercizio nel territorio della ASL BA (anche in considerazione del fatto che i Centri PMA di II e III Livello ricomprendono le funzioni previste per i Centri, rispettivamente, di I e II Livello), alla domanda di detta tipologia di prestazioni da parte dell'utenza residente nei diversi distretti socio-sanitari, nonché alla migliore accessibilità ai servizi sanitari.

Con nota prot. n. 48932 del 04/03/2020 trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/3882 del 09/03/2020, ad oggetto *“Richiesta di parere per la realizzazione di una struttura per attività sanitaria di Procreazione Medicalmente Assistita (Centro PMA) di I livello ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. - RISCONTRO -”,* il Direttore Generale dell'ASL BA ed il Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'ASL BA hanno rappresentato quanto segue:

“Preso atto della lettera prot. n. AOO_183/798 del 17.10.2020, che si allega alla presente per esserne parte integrante a livello istruttorio, si attesta parere positivo alla richiesta di compatibilità per la realizzazione di una struttura per attività sanitaria di PMA di I^ livello trasmessa dal Comune di Bari (omissis).”

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

considerato che:

- il fabbisogno definito stabilito dall'art. 51 della L.R. n. 52/2019 per i Centri PMA di I livello (n. 1 centro PMA di I livello ogni 400.000 abitanti o frazione superiore a 200.000 per ASL), sulla base della popolazione della ASL BA (n. 1.251.994 abitanti - fonte ISTAT www.istat.it - popolazione residente al 1° Gennaio 2019) è pari a n. 3 Centri PMA di I livello per l'ASL BA;
- allo stato, nella ASL BA risultano autorizzati n. 2 Centri PMA di I livello, di cui uno a carattere privato denominato “Centro per la Diagnosi e Terapia dell'Infertilità di Coppia”, presso l'Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Strada Provinciale Acquaviva-Santeramo km. 4,1 (autorizzato all'esercizio con D.G.R. n. 435 del 24/03/2009) e l'altro a carattere pubblico presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (autorizzato all'esercizio con D.D. n. 231 del 03/10/2019);
- ai sensi dell'art. 51, comma 1 della L.R. n. 52/2019, quest'ultimo Centro PMA di I livello deve considerarsi escluso ai fini del calcolo del fabbisogno residuo;
- pertanto, il fabbisogno residuo relativo alla predetta tipologia di struttura nell'ambito della medesima ASL è pari n. 2 Centri PMA di I livello;
- a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013, compreso il bimestre di riferimento per la richiesta di verifica di compatibilità di cui trattasi (08/09/2019 – 07/11/2019), nell'ambito dell'ASL BA e relativamente alla tipologia di struttura Centro PMA di I livello, non sono pervenute ulteriori richieste comunali di verifica di compatibilità;
- con nota prot. n. 48932 del 04/03/2020 il Direttore Generale dell'ASL BA ed il Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'ASL BA hanno espresso apposito *“parere positivo alla richiesta di compatibilità per la realizzazione di una struttura per attività sanitaria di PMA di I^ livello trasmessa dal Comune di Bari”*;

si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) di I Livello da ubicare nel Comune di Bari alla via Lucera nn. 6-8, trasmessa dal Comune di Bari a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “IVI Bari S.r.l.” con sede in Roma al Largo Ildebrando Pizzetti n. 1, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e,

in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) di I Livello da ubicare nel Comune di Bari alla via Lucera nn. 6-8, trasmessa dal Comune di Bari a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "IVI Bari S.r.l." con sede in Roma al Largo Ildebrando Pizzetti n. 1, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
 - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società "IVI Bari S.r.l.", con sede legale in Roma al largo Ildebrando Pizzetti n. 1;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - allo Sportello Unico per l'Edilizia – S.U.E. – Ufficio PdC e Titoli Abilitativi del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)